



Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali Industria 4.0

A chi si rivolge

Possono beneficiare dell'agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Quali vantaggi

Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

- 40% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro
- 20% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro

In caso di investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, il contributo è calcolato considerando il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.

Investimenti ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di intervento:

- Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori;
- Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità (es. sistemi di misura, sistemi di monitoraggio, sistemi per l'ispezione);
- Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza (es. postazioni adattative, sistemi di movimentazione agevolata, dispositivi wearable, interfacce uomo macchina intelligenti).

Come si accede

Il credito si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Le imprese che intendono fruire dell'agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.